



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, alla pubblica udienza del
18/3/2015 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa N.859/2014 intercorrente tra:

B. L. [redacted] rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso,
dall'avv. [redacted] presso cui elettivamente domicilia giusta procura in
atti in [redacted]

ricorrente

C O N T R O

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZ. DELLA PREVIDENZA SOCIALE 02121151001 rapp.to e
dif.so dall'Avv. [redacted] presso cui elettivamente domicilia
giusta procura in atti, VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42100 REGGIO
NELL'EMILIA

Resistente

in punto a: liquidazione pensione supplementare

FATTO E DIRITTO



La ricorrente chiama in giudizio l'INPS per vedere accertato il proprio diritto alla liquidazione della pensione supplementare di vecchiaia nella gestione commercianti e nel Fondo Commercio con decorrenza dal 1/2/2012, ossia dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, e sulla base della normativa vigente all'epoca della maturazione del diritto, diritto perfezionatosi con il raggiungimento dell'età anagrafica di 60 anni (compiuti dall'attrice il 29/12/2010) e del requisito contributivo (attestato dall'INPS nel doc.1 ric, come maturato al 12/11/2011).

Espone che l'INPS, dopo avere in via provvisoria accolto la domanda liquidandole la pensione supplementare di vecchiaia cat. VOCOM n.36031757 mediante sistema contributivo, in sede definitiva ha respinto la domanda con la motivazione che la ricorrente non avrebbe compiuto alla decorrenza l'età di 64 anni e 9 mesi richiesti dalla L.214/2011 (cd. Riforma Fornero) nel frattempo entrata in vigore, che, come noto, ha innalzato il tetto di età per l'accesso alla pensione.

La ricorrente afferma che è principio generale in materia previdenziale, accertato dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost.10/2/1993n.39; 4/11/1999n.416; 2/7/1997 n.211; 22/11/2000 n.525) e dalla Corte di Cassazione (cfr.10/12/2014 n.26032) che il diritto 'acquisito' pensionistico nasca al momento del conseguimento del diritto alla pensione secondo la normativa vigente al momento della maturazione del diritto. Da qui il presente ricorso.

Si costituisce nei termini l'Istituto affermando l'applicazione dell'art.24 L.214/2011.

Non necessitando la causa di attività istruttoria, all'udienza odierna del 18 marzo 2015 la stessa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale letta pubblicamente all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Va osservato che in punto di fatto l'INPS non muove eccezioni a quanto esposto dalla ricorrente: e cioè che la stessa, titolare di pensione ex INPDAP decorrente dal 1997, dal 1/8/1998 al 30/9/2011 ha versato i contributi previdenziali nella gestione commercianti INPS quale coadiutrice dell'impresa commerciale del marito (in ogni caso veda il doc.1 ric, che è l'estratto contributivo di provenienza INPS), sicchè al 30/9/2011 era in possesso del requisito minimo contributivo per



ottenere la pensione supplementare; a quella data la ricorrente aveva anche già compiuto 60 anni (compiuti il 29/12/2010).

La normativa applicabile al caso in esame è l'art.1 comma 2 del DM 282/1996 che prevede che: *"qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, semprechè in possesso del requisito di età di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995".*

Il limite di età previsto dalla citata L.335/1995 (57 anni) è stato successivamente innalzato dall'art.1 comma 6 lett.b) della L.243/2004 (cd. Riforma Maroni) in 60 anni.

E' poi intervenuta la L.247/2007 che introduce il meccanismo delle 'finestre' prevedendo che -per quanto interessa al caso in esame- i soggetti che risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo.


In applicazione delle norme testé citate, la ricorrente, che ha maturato il requisito anagrafico dei 60 anni al 29/12/2010, aveva accesso alla pensione utilizzando la finestra del 1/7/2011.

E' dunque incontestato che i requisiti contributivi ed anagrafici fossero maturati in capo alla sig.Bigi a decorrere dal 1/7/2011.

A questo punto, è la stessa Riforma Fornero invocata dall'INPS (c.d. "manovra salva Italia", varata con Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e coordinato con la Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 recante *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"*) a prevedere all'art.24 comma 3 che: *"3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. [omissis]"*



Va osservato –traslando un principio più generale affermato per la prima volta da Cass. n. 1779/97, secondo cui il diritto alla pensione supplementare, prevista dall'art. 5 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 a favore dei titolari di una pensione maturata nell'ambito di una gestione sostitutiva dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nel caso in cui i contributi accreditati presso quest'ultima assicurazione non siano sufficienti per una pensione autonoma, *«deve intendersi sorto e maturato sulla base del versamento dei relativi contributi, mentre la domanda di liquidazione, che influisce sulla decorrenza della pensione, costituisce una mera condizione sospensiva dell'acquisizione del diritto, che quindi viene retroattivamente a consolidarsi ed è disciplinato sulla base della legislazione vigente al momento della maturazione, salve le ulteriori discipline integrative che non abbiano implicitamente o esplicitamente abrogato la precedente»*. – che il diritto a pensione era sorto, nel caso in esame, prima dell'entrata in vigore della normativa successiva che innalza il limite di età per l'accesso a pensione, e dunque alla presente situazione è pacificamente applicabile la normativa vigente al momento del perfezionamento del diritto; mentre la data della domanda (come affermato anche da Cass. 12884/02, Cass., Sez. Un., n. 2631/06, Cass. 15053/10) è il semplice avverarsi della condizione sospensiva che determina la materiale decorrenza dell'erogazione di quanto dovuto.

Quindi, la pensione supplementare andrà corrisposta alla  a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla data della domanda (e dunque dal 1/2/2012) sulla base dell'ammontare contributivo entro quella data corrisposto, con accessori di legge.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Accoglie il ricorso e pertanto accerta il diritto di parte ricorrente a percepire la pensione supplementare di vecchiaia nella gestione commercianti con decorrenza dal 1/2/2012, oltre ad accessori di legge da quella data al saldo;



- condanna INPS alla rifusione delle spese di lite sostenute da B. Lu. nell'importo che si liquida in complessivi € 3.193,00 di cui € 3.150 per compenso.

Reggio Emilia, 18 marzo 2015

Il Giudice

dott.ssa Elena Vezzosi

